

## XVI LEGISLATURA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2010

125<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010****(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 novembre 2010.

Prima di concludere l'illustrazione delle proposte emendative all'Atto Senato n. 2322, la **PRESIDENTE** informa che sono stati presentati, allo scadere del termine fissato per le ore 10 di oggi, 30 subemendamenti all'emendamento 11.0.9 e che ella stessa, in veste di relatrice, ha presentato il subemendamento 11.0.2/5, cui hanno aggiunto la propria firma i senatori Aderenti e Divina.

Avverte, quindi, che si passerà al seguito dell'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Mentre l'emendamento 11.0.2 è considerato illustrato, la senatrice **MARINARO (PD)** espone le motivazioni sottese all'elaborazione dell'emendamento 11.0.3, specificando che esso mira ad attuare la direttiva 2009/52/CE che, pur essendo già contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009, venne accantonata, per volontà del Governo, durante l'esame presso l'Aula del Senato.

Peraltro, ricorda l'oratrice, tale discutibile decisione dell'Esecutivo fu accompagnata dalla promessa del ministro Ronchi - che è rimasta tuttora disattesa - di predisporre un apposito provvedimento di trasposizione della direttiva stessa.

La senatrice **FONTANA (PD)** chiede di aggiungere la propria firma, insieme a quella di tutti i componenti del Gruppo PD della Commissione, al subemendamento 11.0.4/1, che è dato per illustrato.

La Commissione considera illustrata la proposta emendativa 11.0.4, cui il senatore **CASTRO (Pdl)** chiede di aggiungere la propria firma.

In merito all'emendamento 11.0.9 si svolge un articolato dibattito in seno alla Commissione.

La senatrice **MARINARO (PD)** stigmatizza la circostanza per cui il Governo ha deciso di inserire, all'ultimo momento, nel disegno di legge comunitaria 2010 un corposo emendamento che riproduce, in realtà, un apposito disegno di legge già incardinato presso la Commissione Difesa del Senato.

Ciò facendo, l'Esecutivo si rende responsabile di un grave comportamento, che si concreta nell'estromissione, di fatto, delle Commissioni 4a e 3a da un esame approfondito di una serie di norme che rivestono, per molti aspetti, anche una portata di natura costituzionale.

Il proprio Gruppo, pertanto, respinge con forza il tentativo di adottare "in sordina" una disciplina molto delicata e complessa, sulla quale, peraltro, le opposizioni parlamentari avevano preannunciato un atteggiamento assolutamente collaborativo, nonché consapevole della necessità di recepire la predetta direttiva comunitaria nei tempi prescritti.

Conclude auspicando lo stralcio dell'emendamento in questione.

Il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)** tiene a precisare, in primo luogo, che la normativa di trasposizione della direttiva 2009/43/CE, va ad incidere, in misura tutt'altro che secondaria, sulla vigente legislazione nazionale, ricompresa nella legge 9 luglio 1990, n. 185, che costituisce il vero e proprio caposaldo dell'ordinamento italiano in materia di commercio delle armi.

Un intervento legislativo come quello prefigurato dall'emendamento in parola, conseguentemente, non può non essere interpretato come un'autentica forzatura da parte del Governo, che, così facendo, impedisce alle Camere di affrontare serenamente e con la dovuta attenzione un tema estremamente rilevante e delicato, tema che, sottolinea l'oratore, racchiude in sé le caratteristiche tipiche per fare da spunto in una ipotetica campagna elettorale.

Chiede, in conclusione, alla Presidente di portare a conoscenza del Governo tutte le perplessità e le preoccupazioni della propria parte politica.

Il senatore **DEL VECCHIO (PD)** è dell'avviso che non sia corretto esaminare il suddetto emendamento in tale sede, in quanto la Commissione permanente che presenta maggiori profili di competenza, al riguardo, risulta essere indubbiamente la Commissione Difesa.

Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che il proprio Gruppo parlamentare non manifesta alcuna preclusione aprioristica rispetto al recepimento, nei tempi richiesti, della direttiva comunitaria in argomento, ma chiede, in maniera convinta, che una materia di tale complessità venga disaminata con il dovuto approfondimento e nella veste formale di uno specifico disegno di legge.

Lo scambio di opinioni si conclude con l'assicurazione della **PRESIDENTE** di farsi parte diligente presso il Governo, affinché tenga conto delle considerazioni testé svolte.

La **PRESIDENTE** avverte, quindi, che si passerà all'illustrazione dei diversi ordini del giorno formulati.

Gli ordini del giorno G/2322/1/14 e G/2322/2/14 sono dati per illustrati.

Il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)** illustra brevemente l'ordine del giorno G/2322/3/14, spiegando che esso è stato formulato in collegamento con la presentazione di 3 emendamenti, a sua firma, concernenti l'attuazione della direttiva 2008/115/CE.

Gli ordini del giorno G/2322/4/14 e G/2322/5/14 sono dati per illustrati.

Il senatore **PEDICA (IdV)** illustra l'ordine del giorno G/2322/6/14 mettendo in rilievo come esso miri a impegnare il Governo avuto riguardo al grave problema delle piccole e medie imprese che si trovano in grande difficoltà a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

A tale riguardo, egli ricorda che l'Italia detiene, purtroppo, il triste primato dei "cattivi pagatori" d'Europa con un ritardo medio stimato tra i 186 e, in alcuni casi, anche i 600 giorni, con ciò generando un circolo vizioso che conduce al 25 per cento dei fallimenti delle aziende interessate.

Poichè, lo scorso 20 ottobre 2010, è stata definitivamente adottata la proposta di direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - che obbligherà la Pubblica Amministrazione a liquidare le fatture entro 30 o al massimo 60 giorni - con tale ordine del giorno, conclude l'oratore, si chiede l'attivazione, presso gli istituti di credito, di uno speciale fondo per le imprese che attendono di essere pagate, che preveda anche la corresponsione di interessi agevolati e assicurati.

Successivamente, il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)** illustra l'ordine del giorno G/2322/7/14, cui il senatore Pedica chiede di aggiungere la propria firma, osservando che esso si prefigge l'obiettivo di individuare un meccanismo organizzativo stabile che quantifichi, ogni anno, il numero e il genere di contingenti militari italiani messi a disposizione per le missioni di pace dell'Unione europea.

I restanti ordini del giorno G/2322/8/14, G/2322/9/14 e G/2322/10/14 sono considerati illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2010) 522 definitivo, COM (2010) 524 definitivo, COM (2010) 525 definitivo, COM (2010) 526 definitivo E COM (2010) 527 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli atti in oggetto, considerato che essi costituiscono l'applicazione concreta di orientamenti che la Commissione europea aveva formulato nelle sue due comunicazioni di maggio e giugno intitolate rispettivamente "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche" (COM (2010) 250) e "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione: gli strumenti per rafforzare la *governance* economica dell'UE (COM (2010) 367); che due delle cinque proposte legislative (COM (2010) 527 e 525) sono finalizzate alla creazione di una sorveglianza macroeconomica e prevedono rispettivamente misure di carattere preventivo e correttivo, mentre le rimanenti tre (COM (2010) 526, 522 e 524) intendono introdurre un'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita, modificando in tal senso i due regolamenti relativi al braccio preventivo e al braccio correttivo e introducendo un nuovo sistema di sanzioni;

tenuto conto che il pacchetto di riforma della *governance* è completato da una sesta proposta legislativa, la Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che non è stata oggetto di trasmissione ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, pur costituendo a tutti gli effetti parte integrante e imprescindibile del suddetto pacchetto;

considerato altresì che, nel mese di marzo 2010, su mandato del Consiglio europeo, ha avviato i suoi lavori una Task Force, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e formata dai 27 ministri finanziari dell'Unione, dai presidenti della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo e dal Commissario europeo agli Affari economici e monetari;

considerato che la relazione conclusiva della Task Force è stata approvata dal Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, il quale ha altresì chiesto un approccio da "corsia preferenziale" per l'adozione delle proposte legislative della Commissione entro l'estate del 2011 e ha auspicato l'istituzione di un "meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme", invitando il Presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo "su una modifica limitata del Trattato necessaria a tal fine";

rilevato come le raccomandazioni della Task Force coincidano in diversi punti con le misure previste dal pacchetto sulla *governance*, ma, come rilevato nelle conclusioni del Consiglio europeo, "la relazione della Task Force non copre tutte le questioni trattate in queste proposte, e viceversa"; tenuto conto infine che il Parlamento europeo, colegislatore a tutti gli effetti su quattro delle cinque proposte in esame, intende concluderne l'esame in Commissione entro il mese di aprile 2011, per procedere all'approvazione in prima lettura nel mese di giugno, e che sui contenuti del pacchetto sulla *governance* si è anticipatamente espresso in una risoluzione del 20 ottobre 2010, "recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della *governance* economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro",

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica delle proposte sottoposte a procedura legislativa ordinaria (COM (2010) 524, 525, 526 e 527) è correttamente individuata nell'articolo 121, paragrafo 6, del TFUE, in base al quale Parlamento europeo e Consiglio adottano le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale. La proposta modificativa del regolamento 1467/97 (COM (2010) 522), relativa al braccio correttivo del Patto di Stabilità e crescita, ha come base giuridica l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma del TFUE, in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni sostitutive del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Su quest'ultima proposta, dunque, il Parlamento europeo dispone di un mero potere consultivo, come del resto sulla Proposta di direttiva relativa ai requisiti di bilancio, presentata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma del TFUE, in base al quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione con il Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi;

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, le proposte appaiono nel complesso conformi: come confermato in occasione della recente crisi economica e dei mercati finanziari, solo un rigoroso modello di *governance* europea, fondato sulla sorveglianza preventiva delle politiche economiche e

sul rigoroso controllo del rispetto del Patto di stabilità e crescita da parte degli Stati membri può garantire una risposta forte ed efficace nel breve come nel medio e lungo periodo, in termini di equilibrio e capacità di reazione del sistema Europa;

va tuttavia rilevato come la Commissione abbia deciso di non trasmettere, per le relative valutazioni di sussidiarietà, la Proposta di direttiva sui requisiti di bilancio degli Stati membri, basandosi sul fatto che, in base al dettato dell'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, essa non è oggetto di una procedura legislativa ordinaria o speciale, e va pertanto considerata a tutti gli effetti quale atto non legislativo. Si tratta di un'interpretazione letterale del dettato del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che appare quanto meno discutibile, non potendosi negare, in questo come in due casi precedenti nei quali la Commissione ha seguito la medesima linea interpretativa (la proposta sul diritto d'iniziativa dei cittadini europei e la proposta istitutiva del Servizio europeo di azione esterna), il carattere decisamente legislativo del provvedimento, come anche la sua forte incidenza sugli equilibri e sul riparto di poteri tra istituzioni europee e Stati membri;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare nel complesso conforme, anche se la piena congruità tra le misure proposte e gli obiettivi da raggiungere potrà essere meglio valutata solo nel momento in cui verranno chiariti i criteri e le modalità sulla base dei quali la Commissione europea dovrebbe condurre la sua valutazione periodica dei rischi per singolo Stato membro, e le soglie entro le quali scatterebbe automaticamente la dichiarazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo o di una violazione del Patto di stabilità e crescita;

nel merito, pur nell'ambito di una valutazione complessivamente positiva del pacchetto, del quale si riconosce a pieno la necessità e si raccomanda la rapida adozione, si ritiene necessario sottolineare i seguenti elementi, che dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento durante l'esame legislativo:

- Per quanto concerne la sorveglianza macroeconomica, appare necessario mantenere un margine di flessibilità nella valutazione delle politiche economiche e di bilancio adottate dagli Stati membri. L'adozione di parametri rigidi rischierebbe infatti di creare disequilibranze e di produrre effetti opposti rispetto a quelli che le misure proposte intendono perseguire.
- Con particolare riferimento ai criteri per valutare se la riduzione del debito pubblico da parte di uno Stato membro si possa considerare soddisfacente, appare opportuno un approccio globale, fondato su diversi fattori. Accanto a quello, senza dubbio fondamentale ed espressamente richiamato dalle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre scorso, dell'impatto sul debito pubblico delle riforme dei sistemi previdenziali, ne andrebbero valutati diversi altri, primo fra tutti l'incidenza del debito privato, e della sua specifica struttura.
- Il criterio del voto a maggioranza inversa, tra le novità più significative del pacchetto sulla *governance*, dovrebbe essere circoscritto, pena uno squilibrio tra il diritto di iniziativa della Commissione europea e la permanenza del potere decisionale ultimo in capo al Consiglio. Si auspica pertanto che esso sia limitato alla sola parte dell'apparato sanzionatorio relativa all'imposizione di depositi fruttiferi e infruttiferi per gli Stati membri non "virtuosi", mantenendosi pertanto l'attuale sistema di voto (a maggioranza qualificata) per ogni sanzione successiva.
- Pur riconoscendo, infine, la necessità di un sistema sanzionatorio particolarmente rapido ed efficace per i paesi della zona euro, appare opportuno prevederne una successiva estensione anche agli Stati membri non appartenenti all'eurozona, per i quali potrebbe essere opportuna l'adozione di un principio di condizionalità, nel senso di legare l'erogazione dei fondi UE al rispetto della disciplina di bilancio.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 498 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 24)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 498, considerato che la proposta di regolamento è diretta ad effettuare una rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006, al fine di dare maggiore chiarezza alla disciplina, nonché di apportare ulteriori modifiche e soprattutto di adeguare l'impianto normativo alle nuove procedure previste dal Trattato di Lisbona, in particolare agli articoli 290 e 291 del TFUE sulle deleghe di potere alla Commissione europea;

considerato che la normativa, già vigente, prevede misure di sostegno nel settore agricolo, in favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del TFUE, ovvero dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, in ragione delle loro caratteristiche di lontananza, isolamento, insularità, clima difficile e dipendenza economica da un numero limitato di prodotti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006 e l'adeguamento alle procedure previste dal Trattato di Lisbona non può essere compiuta dagli Stati membri;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita alle modifiche necessarie per operare la rifusione della normativa recata dal citato regolamento n. 247, e per adeguarlo al Trattato di Lisbona, senza recare modifiche sostanziali alla normativa vigente; nel merito, si ribadisce quanto già rilevato in relazione a diversi progetti di atti legislativi, ovvero che il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati per un periodo di tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 33 della proposta di regolamento, si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE, secondo cui "gli atti legislativi determinano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere".

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2322

Art. 11

**11.0.2/5**

IL RELATORE, [ADERENTI](#), [DIVINA](#)

*All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: "Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità".»

**11.0.9/1**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 1.

**11.0.9/2**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 2.

**11.0.9/3**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 3.

**11.0.9/4**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 4.

**11.0.9/5**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 5.

**11.0.9/6**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 6.

**11.0.9/7**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 7.

**11.0.9/8**

[MARINARO](#), [SCANU](#), [TONINI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MARCENARO](#), [ADAMO](#), [DEL VECCHIO](#), [FONTANA](#), [LUSI](#), [MAURO MARIA MARINO](#), [SIRCANA](#), [SOLIANI](#), [TOMASELLI](#), [AMATI](#), [CRISAFULLI](#), [FOLLINI](#), [GASBARRI](#), [NEGRI](#), [PEGORER](#), [PINOTTI](#)

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 8.

**11.0.9/9**

[DIVINA](#), [ADERENTI](#)

*All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «redatto tenuto conto del».*

**11.0.9/10**

[DIVINA](#), [ADERENTI](#)

*All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «è incerta la definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero».*

**11.0.9/11****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera c), dopo le parole: «sussistono elementi», è inserita la seguente: «documentati».

**11.0.9/12****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), dopo la parola: «Stato», inserire le seguenti: «, quando non compresi all'interno di programmi di collaborazione intergovernativa oggetto di apposite autorizzazioni globali o specifiche;».

**11.0.9/13****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110; le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le cui operazioni, comunque autorizzate, sono tuttavia soggette alle disposizioni di cui alla Posizione comune 2008/944/PESC;».

**11.0.9/14****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), punto 4), dopo le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110», aggiungere le seguenti: «, quando destinate ad utilizzatori diversi da enti, organizzazioni dello Stato di destinazione finale o imprese autorizzate dallo Stato di destinazione finale dei prodotti».

**11.0.9/15****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), punto 5), dopo le parole: «di appartenenza», sopprimere le seguenti: «previo nulla osta dell'autorità competente».

**11.0.9/16****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), dopo le parole: «semplificazione», aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni, da rilasciare in un massimo di 30 giorni,».

**11.0.9/17****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera r), dopo la parola: «esportato», inserire le seguenti: «da concludersi entro 180 giorni dall'effettuazione dell'operazione».

**11.0.9/18****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera s), dopo la parola: «conto», inserire le seguenti: «per i programmi di collaborazione intergovernativa di cui al comma 9, lettera f), del presente articolo dei disposti dell'articolo 9, comma 7-bis, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e».

**11.0.9/19****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera u), sostituire la parola: «controllo», con le seguenti: «verifica presso gli istituti di credito».

**11.0.9/20****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera u), dopo le parole: «connesse con», inserire le seguenti: «gli incassi per».

**11.0.9/21**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 9.

**11.0.9/22****DIVINA, ADERENTI**

All'emendamento 11.0.9, al comma 9, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il medesimo sistema è utilizzato, altresì, per il collegamento con le imprese necessario per l'inoltro e la ricezione telematica della documentazione e dei dati afferenti le operazioni».

**11.0.9/23**

**DIVINA, ADERENTI**

*All'emendamento 11.0.9, al comma 9, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «i programmi di collaborazione intergovernativa assoggettabili alla disciplina delle autorizzazioni», inserire le seguenti: «specifiche».*

**11.0.9/24**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 10.

**11.0.9/25**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 11.

**11.0.9/26**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 12.

**11.0.9/27**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 13.

**11.0.9/28**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 14.

**11.0.9/29**

**DIVINA, ADERENTI**

*All'emendamento 11.0.9, al comma 14, sostituire le parole: «del Ministro degli affari esteri», con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio».*

**11.0.9/30**

**MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI**

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 15.